

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCH UT CHIETI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 555  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 09/11/2023 REGISTRATO IL 10/11/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000555

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RLNMRG85A11C632M ORLANDO AMERIGO  
ID. TELEMATICO: TAH23L000555000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 93058740692

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.  
AGEVOLAZIONE: TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
VARIAZIONE STATUTO ADEGUAMENTO NORME TERZO SETTORE



In data 9 novembre 2023 alle ore 20:00 si è riunito il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci, presso la sede dell'Associazione in via vico di notte 1 in Villamagna.

Sono presenti Amerigo Orlando, Silvia Orlando, Anita Fragale, Alessandro Deljavan, Arianna Di Paolo, Andrea Marinucci, Andrea Di Marcoberardino, Leonardo Manfredi;

in collegamento telematico Angelo Perrucci, Lorenzo D'Ascanio, Mauro Rutolo e Davide Marinucci. Risultano assenti Michele Policastro, Francesca Chiavaroli e Roberto Torto.

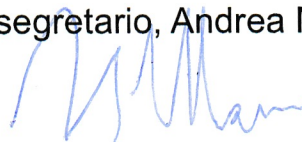
L'assemblea dopo aver esaminato la proposta del consiglio direttivo di adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione al Runts, lo approva all'unanimità. Si allega lo statuto modificato.

Villamagna, 09/11/2023

Il presidente, Amerigo Orlando



Il segretario, Andrea Marinucci



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Chieti  
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 10/11/2023  
al n. 555 serie 3  
Versamento di € 1 effettuato il 1

IL FUNZIONARIO  
Gianfranco BRUERA



# STATUTO

## ASSOCIAZIONE CULTURALE "OPERA ETS"



### ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, l'associazione culturale denominata:

<<OPERA ETS >>

con sede in vico di notte n. 1 , nel Comune Villamagna (Chieti).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e utilità sociale.

Le finalità che si propone di esercitare in via principale, ai sensi dell'art.5 c.1 del Codice del Terzo settore, sono le seguenti attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione si propone di svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quella di interesse principale, ai sensi e nei limiti dell'art .6 del Codice del Terzo settore, nella fattispecie di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità.

L'associazione favorisce lo scambio di idee e di solidarietà fra i propri iscritti promuovendo iniziative di carattere culturale, musicale, turistico e ricreativo, organizza tutte quelle altre attività che si dimostrino idonee a perseguire in via diretta o indiretta l'oggetto sociale, coordina le attività degli associati.

L'associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale, culturale, musicale, turistico e ricreativo, delle tradizioni popolari, tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e formazione, comunque atti a promuovere forme di inserimento, condivisione e scambio socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Promuovere scambi culturali con realtà diverse, anche di paesi esteri, con gemellaggi, con associazioni, enti pubblici e privati.

Proporsi, nell'ambito degli scopi statutari, quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, assistenza, ricerche, corsi, seminari, stage, forum e altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni.

Avere nel suo fine associativo la formazione professionale, la qualificazione, la riqualificazione del personale che opera nei settori interessati dall'oggetto sociale e tutto quanto concerne la formazione continua dei fini definiti.

Svolgere tutte le attività che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizio, complementari agli scopi sociali e per il raggiungimento degli stessi, attraverso anche stipule contrattuali e quanto altro occorre.

Promuovere, anche in concorso con Enti pubblici e privati, convegni, manifestazioni e attività di formazione che favoriscano l'Associazionismo;

Attivare strumenti di sostegno e di servizio per l'Associazionismo e per gli operatori del settore, con particolare riferimento all'assistenza legislativa, legale e fiscale;

Richiedere e utilizzare, tutti i benefici pubblici previsti per il settore associativo, sia esso sportivo, culturale, turistico e del tempo libero in generale;

Esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell'interesse generale degli associati e dei cittadini tutti.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni, Circoli Aziendali, sportivi e culturali, che hanno come finalità istituzionale gli stessi o analoghi scopi sociali.

### **ART. 3 - (Soci)**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

**ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

**volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

**sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

### **ART. 6 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

Rientrano nelle competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge (art. 13 e art.14 del Codice del Terzo settore).

### **ART. 7 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è composto da almeno tre componenti ed eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni, e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Chieti  
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il

10/11/2023

al n.

555

serie

3

Versamento di €

effettuato il

IL FUNZIONARIO  
Gianfranco BRUERA